

□ **Mozione n. 591**

presentata in data 21 novembre 2013

a iniziativa del Consigliere Foschi

“Diniego proroghe delle autorizzazioni rilasciate alla Soc. Unipersonale Prima Energia S.r.l. per la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica a biogas da biomasse in comune di Fano loc. Caminate e Metaurilia”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

con decreto del Dirigente P.F. Rete Elettrica regionale, autorizzazioni energetiche, gas e idrocarburi n. 63/EFR e 64/EFR del 10/07/2012 la Società Prima Energia è stata autorizzata a realizzare gli impianti di produzione di energia elettrica a biogas da biomasse nel comune di Fano, in località Caminate e in località Metaurilia;

con note del 28 Giugno 2013, giunte al protocollo del Servizio Energia una il 16/07/2013 e l'altra il 01/07/2013, la Soc. Prima Energia ha chiesto alla Regione una proroga di tre mesi per presentare l'inizio dei lavori di costruzione degli impianti “a causa dei dinieghi e delle innumerevoli difficoltà poste dal Comune di Fano alla sottoscrizione della polizza fideiussoria a garanzia dello smaltimento dell'impianto di biogas”;

successivamente con nota pervenuta al Servizio Energia il 10/07/2013, lo Studio Legale della Soc. Prima Energia precisava, in via meramente prudenziale, subordinatamente all'istanza di proroga, che l'azienda avrebbe proceduto all'inizio dei lavori entro la data del 10/07/2013;

con note del 01/07/2013 (protocollate al Servizio Energia in data 16/07/2013), il Comune di Fano ha comunicato che la bozza di fidejussione presentata dalla ditta Prima Energia, quale garanzia per la dismissione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi, deve ritenersi non conforme a quanto stabilito al punto 13.1 lett.j del D.M. 10/09/2010 “linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

con note dell'11/07/2013 la Prima Energia trasmette in Regione copia della comunicazione dell'inizio lavori (10/07/2013) inviate al Comune di Fano;

con note del 23/07/2013 il Comune di Fano ribadisce al Servizio Energia che la richiesta di proroga di avvio dei lavori non debba essere accolta in quanto difetta della prescritta polizza a garanzia delle obbligazioni assunte dalla ditta stessa e con le stesse note, il Comune di Fano precisa altresì che l'inizio lavori, ai sensi del D.P.R. 380/2001 non può essere considerato conforme alla vigente normativa, secondo la quale occorre dimostrare di avere “concretamente iniziato la realizzazione dell'iniziativa”;

con proprie note prot. 540035 e 552237 dell'agosto 2013, il Servizio Energia ha dato riscontro alla richiesta della ditta evidenziando i termini di riferimento con i quali poteva essere concessa la proroga: comprovare l'avvio dei lavori “a fronte di un coerente piano di realizzazione, ai sensi dell'art. 2 e 159 della Legge 244/2007 o richiedere la proroga assumendo come riferimento il “Testo Unico Edilizio”;

con nota del 27/09/2013 la Prima Energia richiede alla Regione la proroga di anni uno ai sensi del D.L. 69/2013 e della L.R. n. 12 del 06/06/2013.

Preso atto che a tale richiesta il Servizio Energia, con proprie note, risponde che ritiene applicabile la proroga di inizio e termine dei lavori, così come richiesto dalla Soc. Prima Energia;

Constatato che alle date del 27/09/2013 (data della richiesta di proroga di un anno avanzata dalla Soc. Prima Energia) il termine per inizio lavori era già scaduto e non può pertanto essere rinnovato. Recita in vero l'art. 30 del DL. 21/06/2013 n. 69: “ ... sono

prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del DPR del 06/06/2001 n. 380 purché i suddetti termini non siano decorsi al momento della comunicazione dell'interessato." Recita altresì la L.R.: "Al fine di sostenere l'attività edilizia nell'attuale fase di crisi economico-finanziaria su richiesta dei soggetti interessati sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori indicati nei permessi di costruire rilasciati prima di entrata in vigore della presente legge e ancora in corso anche se trattasi di termini già prorogati";

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, visto il quadro normativo indicato,

IMPEGNA

la Giunta regionale a non concedere alcuna proroga e a procedere a dichiarare decadute entrambe le autorizzazioni uniche rilasciate alla Soc. Unipersonale Prima Energia Srl ai sensi della L.r. 3/2012, già dichiarata anticostituzionale (autorizzazioni entrambe impugnate avanti al TAR Marche dal Comune di Fano e dai Comitati Cittadini per le stesse motivazioni per le quali la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità della Legge regionale).